

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Il cumulo di sanzioni penali e tributarie per omesso versamento Iva***

di **Luigi Ferrajoli**



La **Corte di Giustizia**, con la sentenza “**Menci**”, ha escluso la contrarietà all'**articolo 50 CDFUE** della normativa italiana che consente di avviare un procedimento penale per **omesso versamento dell'Iva** a carico di colui che abbia già subito, per i **medesimi fatti**, una **sanzione amministrativa** definitiva di natura punitiva.

Ciò a condizione che le due sanzioni perseguano **scopi differenti e complementari** e il sistema normativo garantisca una coordinazione tra i due procedimenti in modo da evitare eccessivi oneri per l'interessato, assicurando comunque che il complessivo risultato sanzionatorio non risulti **sproporzionato** rispetto alla gravità della violazione.

La verifica di tali circostanze è demandata al Giudice nazionale.

Nell'anno 2019, il Tribunale ordinario di Rovigo, chiamato a giudicare un titolare di impresa individuale che aveva omesso il versamento dell'Iva dovuta per il periodo d'imposta 2013, per l'ammontare di 374.136 euro, ha sollevato questioni di **legittimità costituzionale dell'articolo 649 c.p.p.** “*nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del **divieto di un secondo giudizio** nei confronti dell'imputato al quale con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una **sanzione di carattere sostanzialmente penale** ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei relativi Protocolli*”. Ciò in riferimento agli **articoli 3 e 117, comma 1, Cost.**, quest'ultimo in relazione all'**articolo 4 del Protocollo n. 7** alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nel caso di specie, l'imputato era stato sottoposto anche a un **procedimento amministrativo**, in cui la predetta omissione gli era stata contestata assieme ad altre irregolarità tributarie, e al cui esito gli era stato ingiunto il **pagamento** - dilazionato in venti rate, in corso di versamento - della somma complessiva di 496.066,51 euro, comprensiva di sanzioni per 43.480,01 euro e di

interessi per 23.575,50 euro.

Ad avviso del Giudice remittente, “*l'identità naturalistica, giuridica e di politica criminale*” tra il **delitto di omesso versamento dell'Iva e il correlativo illecito amministrativo** impedirebbe di ritenere integrati i requisiti cui la Corte di Giustizia, nella richiamata sentenza Menci, aveva condizionato la valutazione di **conformità all'articolo 50 CDFUE del doppio binario sanzionatorio previsto in materia tributaria nell'ordinamento italiano**.

In relazione all'omissione del versamento dell'Iva, i procedimenti penali e le sanzioni amministrative perseguirebbero il **medesimo scopo**, la condotta punita sarebbe **identica** e non sarebbero previste norme di coordinamento idonee a **limitare** l'onere supplementare derivante dal cumulo di procedimenti, né a **garantire** la **proporzionalità** della complessiva risposta sanzionatoria rispetto alla gravità del reato.

Nel giudizio avanti la **Corte Costituzionale** è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, instando per la declaratoria di **inammissibilità o infondatezza** delle questioni e richiamando, in prima battuta, proprio la sentenza Menci, che avrebbe di fatto introdotto un principio “*relativo all'entità della sanzione complessivamente irrogata*”.

Più nel dettaglio, il Giudice *a quo* non avrebbe valutato la non complementarità degli scopi perseguiti dalle sanzioni amministrativa e penale, alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui **il delitto di cui all'[articolo 10 ter D.Lgs. 74/2000](#) si pone in rapporto non di specialità ma di “progressione illecita”** con la fattispecie di cui all'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#).

La **Corte Costituzionale**, con la **sentenza n. 114/2020**, ha dichiarato la manifesta **inammissibilità** delle questioni di legittimità costituzionale dell'[articolo 649 c.p.p.](#) sollevate, in riferimento agli [articoli 3](#) e [117, comma 1, Cost.](#), quest'ultimo in relazione all'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e all'articolo 50 CDFUE, dal Tribunale ordinario di Rovigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Nella propria motivazione, la Corte ha richiamato la propria precedente pronuncia **n. 222/2019**, in cui era stato osservato che **la Corte europea dei diritti dell'uomo** (Grande Camera, **sentenza 15 novembre 2016**, A e B contro Norvegia) e la **Corte di giustizia** (**sentenza 20 marzo 2018**, in causa C-524/15, Menci) **non avevano ritenuto ex se contraria al ne bis in idem la sottoposizione di un imputato a processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa**, esigendo unicamente la sussistenza di un legame materiale e temporale sufficientemente stretto tra i due procedimenti, da ravvisarsi in presenza di sanzioni che perseguano **scopi complementari**, della **prevedibilità** del “doppio binario” sanzionatorio, di **forme di coordinamento** tra i procedimenti e della **proporzionalità** del complessivo risultato sanzionatorio.